

## DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.  
(22G00014)

Vigente al: 14-4-2022

## Art. 1

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))**

**((1))**

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".

## Art. 2

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))**

**((1))**

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".

## Art. 3

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))**

**((1))**

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".

## Art. 4

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))**

**((1))**

-----  
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".

Art. 5

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))**

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".

Art. 6

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))**

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".

Art. 7

**((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))**

**((1))**

-----

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".